

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
7 febbraio 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 203/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006, che adegua il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione in vista dell'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2007** 3

★ **Regolamento (CE) n. 205/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il toltrazuril, l'etere monoetilico di dietilenglicole e il monooleato di polioossietilensorbitano ⁽¹⁾** 21

★ **Direttiva 2006/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità** 24

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/68/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 13 gennaio 2006, con cui si autorizza la commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari derivati dalla varietà di mais geneticamente modificata MON 863 quali nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 5939]** 26

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2006/69/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 gennaio 2006, con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 5940]** 29

2006/70/CE, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2006, che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom** 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 203/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,2
	204	50,2
	212	139,7
	624	111,0
	999	98,0
0707 00 05	052	125,0
	204	101,8
	628	167,7
	999	131,5
0709 10 00	220	63,9
	999	63,9
0709 90 70	052	170,8
	204	109,6
	999	140,2
0805 10 20	052	50,2
	204	58,2
	212	43,1
	220	49,8
	448	47,8
	624	61,3
	999	51,7
0805 20 10	204	93,6
	999	93,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,9
	204	111,4
	400	79,6
	464	145,9
	624	75,6
	662	45,3
	999	86,8
0805 50 10	052	46,3
	999	46,3
0808 10 80	400	127,1
	404	98,4
	720	75,1
	999	100,2
0808 20 50	388	92,3
	400	78,0
	528	111,0
	720	58,1
	999	84,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 204/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2006

che adegua il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione in vista dell'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco delle caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 deve essere adeguato per tener conto dell'evoluzione del settore agricolo e della politica agricola comune.
- (2) In taluni Stati membri i risultati dell'indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole condotta nel 2003 hanno messo in luce l'irrelevanza di alcune caratteristiche e l'accresciuta importanza di altre.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽²⁾, inserisce tra le attività agricole il mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni

agronomiche e ambientali; ciò rende necessario procedere alla revisione di diverse definizioni.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza sia lo stesso regolamento (CEE) n. 571/88, sia la decisione contenente le definizioni e le precisazioni relative a tale regolamento, vale a dire la decisione 2000/115/CE della Commissione⁽³⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2000/115/CE è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

⁽³⁾ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2139/2004.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2007 (*)

Note esplicative

— Le caratteristiche contrassegnate nell'allegato dalle lettere "NE" sono considerate non esistenti o prossime allo zero nello Stato membro interessato.

— Le caratteristiche contrassegnate dalle lettere "NS" sono considerate non significative nello Stato membro interessato.

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
										NE	NE														
					NE						NE	NE	NE												
											NE					NE			NE						

A. Ubicazione geografica dell'azienda

1. Circonscrizione d'indagine
 - a) Comune o sottocirconscrizione d'indagine ⁽¹⁾
2. Zona svantaggiata ⁽¹⁾
 - a) Zona di montagna ⁽¹⁾
3. Zona agricola con vincoli ambientali

codice

codice

sì/no

sì/no

sì/no

B. Personalità giuridica e gestione dell'azienda (alla data dell'indagine)

1. La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

- a) una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente? sì/no
 - b) una o più persone fisiche che partecipano a un gruppo di aziende? ⁽²⁾ sì/no
 - c) una persona giuridica? sì/no
2. Se la risposta alla domanda B/1a è "sì", il conduttore è al tempo stesso il responsabile dell'azienda? sì/no

										NS	NS			NS	NS			NS	NS					NS	NS

^(*) Nota per il lettore: la numerazione è il risultato della lunga storia delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e deve essere mantenuta inalterata per non compromettere la comparabilità delle indagini.

⁽¹⁾ Le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a) sono facoltative nel caso in cui sia inviato il codice del comune (A/1a) per ciascuna azienda. Nel caso in cui il codice del comune (A/1a) non sia fornito per l'azienda, è obbligatorio fornire le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a).

⁽²⁾ Informazione volontaria.

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
G. Coltivazioni permanenti																									
1. Frutteti e piantagioni di bacche	ha/a																								
a) frutta fresca e bacche delle specie di origine temperata (1)	ha/a																								
b) frutta e bacche delle specie di origine subtropicale	ha/a	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE	NE	NE
c) frutta a guscio	ha/a	NS	NS	NS	NE				NE			NE	NE	NE	NE	NE	NS	NS			NS		NE	NE	NS
2. Agrumeti	ha/a	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE		NS		NE	NE	NE
3. Oliveti	ha/a	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE				NE	NE	NE
a) che producono normalmente olive da tavola	ha/a	NE	NE	NE	NE			NS	NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE		NS		NE	NE	NE
b) che producono normalmente olive per olio	ha/a	NE	NE	NE	NE			NS	NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE				NE	NE	NE
4. Vigneti	ha/a	NS		NE	NE				NE			NE	NE				NS						NE	NE	
che producono normalmente:																									
a) vino di qualità	ha/a	NS		NE	NE				NE		NE	NE	NE				NS						NE	NE	NE
b) altri vini	ha/a	NS	NE	NS	NE				NE			NE	NE	NE			NS	NS	NS				NE	NE	
c) uva da tavola	ha/a	NS		NS	NE				NE			NE	NE	NE			NS	NS	NS		NS		NE	NE	NE
d) uva passa	ha/a	NS	NE	NE	NE			NE	NE	NS		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NS	NS		NE	NE	NE	NE
5. Vivai	ha/a																								
6. Altre coltivazioni permanenti	ha/a			NE	NE				NS			NS			NS		NE	NE	NS				NE	NE	NS
7. Coltivazioni permanenti sotto vetro	ha/a		NS	NE	NE			NS	NS			NS	NE	NE	NS		NE	NE	NS	NS		NE	NE	NE	NE

(1) Belgio, Paesi Bassi e Austria possono includere la rubrica G/1c «frutta a guscio».

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK	
c) superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/1 e F/2) (1)				NS							NE					NE									NE	NE
d) superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboscamento (già comprese in H/2) (1)				NS												NE									NS	
e) altre (già comprese in H/1 e H/3) (1)																		NS							NE	

ha/a

ha/a

ha/a

J. **Consistenza del patrimonio zootecnico** (alla data dell'indagine)

1. Equini	numero di capi																									

Bovini:

2. Bovini di meno di un anno, maschi e femmine	numero di capi																									
3. Bovini da un anno a meno di due anni: maschi	numero di capi																									
4. Bovini da un anno a meno di due anni: femmine	numero di capi																									
5. Bovini di due anni e più: maschi	numero di capi																									
6. Giovenche di due anni e più	numero di capi																									
7. Vacche da latte	numero di capi																									
8. Altre vacche	numero di capi																									

Ovini e caprini:

9. Ovini (di tutte le età)	numero di capi																									
a) ovini: femmine da riproduzione	numero di capi																									
b) altri ovini	numero di capi																									

(1) La Germania può combinare le rubriche 8c, 8d e 8e.

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

> 0 -< 25 %, 25 -< 50 %, 50 -< 75 %, 75 -< 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

2. Coniuge del conduttore

In questa categoria rientrano i coniugi di conduttori unici (risposta affermativa alla domanda B/1a) che non sono compresi nelle rubriche L/1 né L/1a (non sono responsabili dell'azienda; la risposta alla domanda B/2b è "no")

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

— sesso

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

0 %, > 0 -< 25 %, 25 -< 50 %, 50 -< 75 %, 75 -< 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3. a) Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

3. b) Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

Per ogni persona delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

- lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:
- > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. a) Manodopera non familiare occupata regolarmente: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)

4. b) Manodopera non familiare occupata regolarmente: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)

Per ciascuna delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK	
10. Numero totale delle giornate equivalenti di lavoro agricolo a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese nelle rubriche da L/1 a L/6, prestate nell'azienda da persone non direttamente assunte dal conduttore (per esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) ⁽¹⁾														NE				NS	NS							

numero di giornate

10. Numero totale delle giornate equivalenti di lavoro agricolo a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese nelle rubriche da L/1 a L/6, prestate nell'azienda da persone non direttamente assunte dal conduttore (per esempio dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) ⁽¹⁾

M. Sviluppo rurale

1. Altre attività lucrative dell'azienda (diverse dall'agricoltura), collegate direttamente all'azienda

a) turismo, alloggio e altre attività ricreative											NS					NE										
b) artigianato											NS					NE	NS									
c) lavorazione di prodotti agricoli																										
d) lavorazione del legno (per esempio segatura, ecc.)			NS								NE					NE	NS									
e) acquacoltura							NS									NE										
f) produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)							NS			NS						NE										
g) lavori per conto terzi (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)																										
h) altre																NE										

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

⁽¹⁾ Caratteristica facoltativa per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale.»

ALLEGATO II

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DECISIONE 2000/115/CE

1. La definizione di azienda agricola è sostituita dalla seguente:

«AZIENDA AGRICOLA

- I. Unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria che produce prodotti agricoli o mantiene in buone condizioni agronomiche e ambientali le sue terre non più utilizzate a fini di produzione conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*). L'azienda può fornire anche altri prodotti e servizi supplementari (non agricoli).

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»

2. Alla nota esplicativa relativa all'azienda agricola è aggiunto il seguente punto 1.4:

«1.4. Con la riforma della PAC del 2003 è stato inserito nell'attività agricola "il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali" [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003]. Per poter accedere al regime di pagamento unico gli agricoltori non devono svolgere alcuna altra attività agricola oltre a questa.»

3. La nota esplicativa del punto C/6a è sostituita dalla seguente:

«I regali ai familiari non retribuiti devono essere considerati un consumo della famiglia. La produzione finale ai sensi della presente caratteristica è conforme alla definizione utilizzata nei conti dell'agricoltura (vale a dire, i prodotti agricoli utilizzati come input per altra produzione, quale il foraggio per la produzione animale, non sono inclusi nella produzione finale).

Il 50 % non deve essere ritenuto una soglia precisa, ma soltanto un ordine di grandezza.»

4. Il punto D è modificato come segue.

- 4.1. Il terzo paragrafo delle note esplicative del punto D è sostituito dal seguente:

«I seminativi comprendono le categorie di coltivazione da D/01 a D/20 e da D/23 a D/35, i terreni a riposo senza aiuti finanziari (D/21) ed i terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente (D/22).»

- 4.2. Il titolo del punto D/22 è sostituito dal seguente:

«D/22 **Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente.**»

- 4.3. La definizione del punto D/22 è sostituita dalla seguente:

«I. Superfici non più destinate alla produzione per le quali l'azienda agricola ha diritto ad aiuti finanziari. Sono incluse le superfici che ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente) non sono più destinate alla produzione, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico o del pagamento di diritti di ritiro. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica.

Le superfici ritirate dalla produzione per più di cinque anni nel quadro di regimi che non richiedono il mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali saranno registrate sotto H/1 + H/3.»

5. È aggiunto il seguente punto F/3:

«F/3 **Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari**

- I. Superfici destinate a prati permanenti e pascoli, non più destinate alla produzione, che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente), sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico.»

6. Il punto I è modificato come segue.

6.1. Il titolo del punto I è sostituito dal seguente:

«I. **FUNGHI, IRRIGAZIONE, SUPERFICI NON PIÙ DESTINATE ALLA PRODUZIONE, AMMESSE A BENEFICIARE DI AIUTI FINANZIARI, E SUPERFICI SOGGETTE A REGIME D'AIUTO PER LA MESSA A RIPOSO.**».

6.2. Il titolo del punto I/8 è sostituito dal seguente:

«I/8 **Superfici non più destinate alla produzione, ammesse a beneficiare di aiuti finanziari, e superfici soggette a regime d'aiuto per la messa a riposo, suddivise in:**».

6.3. Nel punto I/8, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) *superfici non più destinate alla produzione ammesse a beneficiare di aiuti finanziari (già comprese in D/22 e F/3)*
- b) *superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad esempio colza, alberi e arbusti, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce; già comprese in D e G).*

6.4. La definizione del punto I/8 è sostituita dalla seguente:

«I. Superfici non più destinate alla produzione per le quali l'azienda agricola ha diritto ad aiuti finanziari. Sono incluse le superfici che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente), non sono più destinate alla produzione, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico o del pagamento di diritti di ritiro. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica.»

REGOLAMENTO (CE) N. 205/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2006

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il toltrazuril, l'etere monoetilico di dietilenglicole e il monooleato di poliossietilensorbitano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2) La sostanza denominata toltrazuril è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i polli e i tacchini in rapporto a muscoli, pelle e grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono uova destinate al consumo umano, e per i suini in rapporto a muscoli, pelle e grasso, fegato e reni. Il toltrazuril è stato inserito anche nell'allegato III del suddetto regolamento per le specie bovine in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono latte destinato al consumo umano, in attesa del completamento degli studi scientifici. Tali studi sono stati ora completati e il toltrazuril va pertanto inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 al fine di includere i

bovini. Tale voce va estesa anche a tutti i mammiferi da produzione alimentare in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono latte destinato al consumo umano e al pollame per muscoli, pelle e grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(3) La sostanza etere monoetilico di dietilenglicole è stata inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovine e suine. La voce etere monoetilico di dietilenglicole va estesa in modo da includere tutti i ruminanti.

(4) La sostanza polisorbato 80 è stata inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per tutte le specie da produzione alimentare. Tale voce andrebbe sostituita con il termine generale monooleato di poliossietilensorbitano riguardante sia il polisorbato 80 sia il polisorbato 81 per tutte le specie da produzione alimentare.

(5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6) Prima di applicare il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni a immettere in commercio medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari⁽²⁾, così da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2006 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2. Agenti antiparassitari
- 2.4. Agenti attivi contro i protozoi
- 2.4.1. Derivati triazinici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione
« Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Tutti i mammiferi da produzione alimentare ⁽¹⁾ Pollame ⁽³⁾	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Grasso ⁽²⁾ Fegato Reni Muscolo Pelle e grasso Fegato Reni

⁽¹⁾ Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

⁽²⁾ Per i suini, questo LMR si riferisce a "pelle e grasso in proporzioni naturali".

⁽³⁾ Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.»

B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animali
« Etere monoetilico di dietilenglicole	Tutti i ruminanti e i suini»
3. Sostanze generalmente riconosciute innocue	
Sostanze farmacologicamente attive	Specie animali
« Monoleato di poliossietilensorbitano	Tutte le specie da produzione alimentare»

DIRETTIVA 2006/14/CE DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 2006****che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

disposizione che risponda alla preoccupazione espressa circa la presenza di corteccia nel materiale da imballaggio utilizzato negli scambi internazionali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),

(4) Essendo in corso la procedura di revisione della norma ISPM n. 15, in attesa dei risultati della stessa, occorre rinviare temporaneamente l'applicazione della disposizione comunitaria relativa alla richiesta che il materiale da imballaggio in legno importato sia ottenuto da legname scortecciato.

considerando quanto segue:

(5) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE.

(1) La norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli «Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali» è stata adottata nel marzo 2002 dalla quarta commissione ad interim sulle misure fitosanitarie (ICPM). Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE sono allineate agli orientamenti mediante la direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva del 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽²⁾.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/29/CE viene modificata come segue.

(2) Oltre alle misure approvate conformemente alla norma ISPM n. 15, la direttiva 2004/102/CE comprende una disposizione in base alla quale il materiale da imballaggio in legno importato deve essere ottenuto da legname rotondo scortecciato. Secondo la norma ISPM n. 15, questa opzione è soggetta ad una giustificazione tecnica. Con la direttiva 2005/15/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽³⁾, l'applicazione di questa prescrizione è stata rinviata al 1° marzo 2006.

1) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, l'ultimo paragrafo alla fine della colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007.»

(3) La Comunità ha chiesto una revisione a livello internazionale della norma ISPM n. 15, in modo da inserire una

2) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 8, l'ultimo paragrafo alla fine della colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007.»

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/77/CE della Commissione (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 17).⁽²⁾ GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9.⁽³⁾ GU L 56 del 2.3.2005, pag. 12.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 28 febbraio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2006

con cui si autorizza la commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari derivati dalla varietà di mais geneticamente modificata MON 863 quali nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 5939]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2006/68/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 luglio 2002, la Monsanto ha presentato alle autorità competenti della Germania la richiesta, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, di poter commercializzare i prodotti e gli ingredienti alimentari derivati da mais della varietà geneticamente modificata MON 863 (di seguito «mais MON 863») quali nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari.

(2) Nella relazione di valutazione iniziale dell'8 aprile 2003, l'organismo tedesco competente per la valutazione degli alimenti ha giudicato necessaria una valutazione addizionale, a causa della presenza di un gene marcatore della resistenza agli antibiotici (*nptII*) nel prodotto in questione.

(3) Il 3 giugno 2003, la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale assieme ad ulteriori osservazioni presentate dagli Stati membri.

(4) Il 9 dicembre 2003, la Commissione ha richiesto un parere scientifico all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/97. Il 2 aprile 2004, l'EFSA ha fornito tale parere, in base al quale sul piano della salute dei consumatori il mais MON 863 e i prodotti derivati sono altrettanto sicuri quanto le varietà di mais convenzionale e i relativi prodotti derivati ⁽²⁾. Nell'esprimere il proprio parere, l'EFSA ha preso in considerazione tutte le questioni e le problematiche specifiche sollevate dagli Stati membri.

(5) L'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽³⁾, dispone che le richieste presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 siano trattate secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97, nonostante l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003, nei casi in cui la relazione di valutazione addizionale richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sia stata trasmessa alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ EFSA Journal (2004) 50, 1-25: http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_opinions/383/opinion_gmo_07_en1.pdf

⁽³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

- (6) Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR) ha convalidato il metodo di rilevazione del mais MON 863 in collaborazione con la rete europea di laboratori per gli OGM (European Network of GMO Laboratories o ENGL). Sulla base di linee guida riconosciute a livello internazionale, il CCR ha effettuato uno studio di convalida completo (prove interlaboratorio) per verificare la validità di un metodo quantitativo destinato a rilevare e quantificare l'evento di trasformazione del MON 863 nel mais. I materiali occorrenti per lo studio sono stati forniti dalla Monsanto. Il CCR ha ritenuto che l'efficacia del metodo risultasse adeguata allo scopo che il metodo stesso si prefigge, tenuto conto sia dei criteri proposti dall'ENGL per i metodi presentati a fini d'omologazione sia delle conoscenze scientifiche attuali in tema di efficacia adeguata dei metodi. Tale metodo e i risultati della convalida sono stati pubblicati dal CCR.
- (7) Il materiale di riferimento per il mais MON 863 è stato prodotto dal CCR.
- (8) È opportuno che i prodotti e gli ingredienti alimentari derivati dal mais MON 863 siano etichettati conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003 e resi conformi alle prescrizioni in tema di tracciabilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾.
- (9) A norma del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽²⁾, al prodotto è stato assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 1830/2003.
- (10) Le informazioni riportate nell'allegato in merito all'identificazione di prodotti e ingredienti alimentari derivati dal mais MON 863, incluso il metodo di rilevazione convalidato e il materiale di riferimento, devono essere ricavabili dal registro di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (11) Sulla base delle informazioni disponibili si è accertato che il mais MON 863 è conforme ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 258/97.

- (12) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso nessun parere. Pertanto, il 26 luglio 2005 la Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽³⁾, ha presentato al Consiglio una proposta su cui quest'ultimo avrebbe dovuto deliberare entro tre mesi.
- (13) Tuttavia, poiché il Consiglio non ha deliberato nel termine previsto, la Commissione deve adottare una decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e gli ingredienti alimentari derivati da mais della varietà geneticamente modificata MON 863 (di seguito «i prodotti»), designati e specificati nell'allegato, possono essere immessi sul mercato comunitario quali nuovi prodotti o ingredienti alimentari.

Articolo 2

I prodotti sono etichettati «mais geneticamente modificato» o «prodotto da mais geneticamente modificato» conformemente alle prescrizioni in fatto di etichettatura stabilite dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 3

I prodotti e le informazioni riportate nell'allegato sono inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

Articolo 4

La Monsanto Europe S.A., Belgio, rappresentante della Monsanto Company, U.S.A., è destinataria della presente decisione, che sarà valida per un periodo di 10 anni.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI**1) Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Name: Monsanto Europe S.A.

Indirizzo: Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles

Per conto di Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, U.S.A.

2) Designazione e specifiche dei prodotti

Prodotti ed ingredienti alimentari derivati da mais (*Zea mais* L.) della varietà geneticamente modificata MON 863, che presenta una maggiore resistenza agli insetti, e da tutti gli incroci di tale varietà con varietà di mais coltivate tradizionalmente. Il mais MON 863 contiene due cassette:

a) Cassetta 1

Un gene modificato *cry3Bb1* derivato dalla sottospecie *kumamotoensis* del *Bacillus thuringiensis*, che conferisce resistenza alla diabrotica del mais (*Diabrotica spp.*), regolato dal promotore 4-AS1 proveniente dal virus del mosaico del cavolfiore, dall'attivatore di traduzione wtCAB del grano (*Triticum aestivum*), dall'attivatore di trascrizione *ract1*, introne del gene dell'actina 1 del riso (*Oryza sativa*) e dalle sequenze di terminazione tahsp 17 3' del grano.

b) Cassetta 2

Il gene *nptII* dell'*E. coli*, che conferisce resistenza agli aminoglicosidi, comprese la kanamicina e la neomicina, regolato dal promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore, e dalle sequenze di terminazione NOS 3' dell'*Agrobacterium tumefaciens* e da un frammento del gene *ble* non funzionale dell'*E. coli*.

3) Etichettatura

«Mais geneticamente modificato» oppure «prodotto da mais geneticamente modificato».

4) Metodo di rilevazione

— Metodo quantitativo connesso all'evento, basato sull'amplificazione PCR in tempo reale, per la varietà di mais geneticamente modificata MON 863.

— Convalidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR), in collaborazione con la rete europea di laboratori per gli OGM (European Network of GMO Laboratories o ENGL), e pubblicato sul sito <http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm>

— Materiale di riferimento: IRMM-416 prodotto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.

5) Identificatore unico

MON-ØØ863-5

6) Informazioni prescritte dall'allegato II del protocollo di Cartagena

Non pertinente.

7) Condizioni o restrizioni per la commercializzazione del prodotto

Non pertinente.

8) Prescrizioni relative al monitoraggio successivo alla commercializzazione

Non pertinente.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2006

con cui si autorizza la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais geneticamente modificato Roundup Ready della varietà GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 5940]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2006/69/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 luglio 1998, la Monsanto ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi la richiesta, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, di poter commercializzare, in quanto nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari, alimenti e ingredienti alimentari derivati da mais della varietà geneticamente modificata GA21.
- (2) Nel suo rapporto di valutazione iniziale del 21 dicembre 1999, l'organismo dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti è giunto alla conclusione che gli alimenti e gli ingredienti alimentari prodotti a partire dal mais GA21 sono altrettanto sicuri per l'alimentazione quanto il mais e i prodotti a base di mais che non sono stati geneticamente modificati.
- (3) Il 18 febbraio 2000, la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale. Entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse, a norma della disposizione summenzionata, obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione.
- (4) Il 18 maggio 2000, la Commissione ha richiesto un parere al comitato scientifico dell'alimentazione umana conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/97. Il 27 febbraio 2002, il comitato ha reso il suo parere, secondo il quale, dal punto di vista della salute dei consumatori, il mais GA21 e i prodotti derivati sono sicuri quanto le varietà di mais convenzionale e i prodotti derivati ⁽²⁾. Nell'esprimere il proprio parere, il comitato ha preso in considerazione tutte le questioni e le problematiche specifiche sollevate dagli Stati membri.
- (5) Il 24 aprile 2002, la Monsanto ha chiesto di limitare la richiesta agli alimenti e agli ingredienti alimentari prodotti a partire da mais della varietà geneticamente modificata GA21.

(6) Per quanto concerne l'uso del prodotto come mangime o nei mangimi, la Monsanto ha presentato, il 12 dicembre 1997, una notifica ai sensi della parte C della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Il comitato scientifico delle piante, nel suo parere del 22 settembre 2000, ha dichiarato che non vi sono prove tali da far ritenere che la commercializzazione del mais GA21 per il suddetto impiego possa avere effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. La richiesta è stata tuttavia ritirata per ragioni commerciali.

(7) L'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽⁴⁾ dispone che le richieste presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 siano trattate secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97, nonostante l'articolo 38 del regolamento (CE) 1829/2003, nei casi in cui la relazione valutativa addizionale richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sia stata trasmessa alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(8) Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR), in collaborazione con la rete europea di laboratori che si occupano di OGM (European Network of GMO Laboratories o ENGL), ha convalidato un metodo per la rilevazione del mais GA21. Rifacendosi a linee guida accettate internazionalmente, il CCR ha effettuato uno studio di convalida completo (ring test) per verificare l'efficacia di un metodo quantitativo evento-specifico destinato a rilevare e quantificare l'evento di trasformazione del GA21 nel mais. I materiali occorrenti per lo studio sono stati forniti dalla Monsanto. Il CCR ha ritenuto che l'efficacia del metodo risultasse adeguata allo scopo che il metodo stesso si prefigge, tenuto conto sia dei criteri proposti dall'ENGL per i metodi presentati a fini d'omologazione sia delle conoscenze scientifiche attuali in tema di efficacia adeguata dei metodi. Tale metodo e i risultati della convalida sono stati pubblicati dal CCR.

(9) Il materiale di riferimento per il mais GA21 è stato prodotto dal CCR.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html

⁽³⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

- (10) È opportuno etichettare gli alimenti e gli ingredienti alimentari prodotti a partire dal mais GA21 conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003 ed assoggettarli alle prescrizioni in fatto di rintracciabilità stabilite nel regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾.
- (11) Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽²⁾, al prodotto è stato assegnato un identificatore unico ai sensi del regolamento (CE) n. 1830/2003.
- (12) Le informazioni riportate nell'allegato in merito all'identificazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais GA21, incluso il metodo convalidato di rilevazione e il materiale di riferimento, dovrebbero essere ricavabili dal registro di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (13) Poiché il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere, la Commissione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽³⁾, ha presentato, il 29 luglio 2005, una proposta al Consiglio, il quale disponeva di tre mesi per pronunciarsi in merito.
- (14) Dato che il Consiglio non si è pronunciato entro il termine stabilito, la Commissione dovrebbe ora adottare una decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli alimenti e gli ingredienti alimentari prodotti a partire da mais della varietà geneticamente modificata GA21 (di seguito «i prodotti»), quali designati e specificati nell'allegato, possono essere immessi nel mercato comunitario in quanto prodotti o ingredienti alimentari nuovi.

Articolo 2

I prodotti sono etichettati «mais geneticamente modificato» o «prodotto da mais geneticamente modificato» conformemente alle prescrizioni in fatto di etichettatura stabilite dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 3

I prodotti e le informazioni riportate nell'allegato sono inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

Articolo 4

La Monsanto Europe S.A., Belgio, rappresentante della Monsanto Company, U.S.A., è destinataria della presente decisione, che sarà valida per un periodo di 10 anni.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI**1) Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: Monsanto Europe S.A.

Indirizzo: Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles

Per conto di Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, U.S.A.

2) Designazione e specifiche del prodotto

Alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire da mais (*Zea mays* L.) della varietà geneticamente modificata GA21, che presenta un'accresciuta tolleranza all'erbicida glifosato, e da tutti gli incroci di tale varietà con varietà di mais tradizionalmente coltivate. Il mais GA21 contiene la sequenza codificante della 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi modificata (mEPSPS), regolata dal promotore dell'actina di riso 1 (r-act), contiene inoltre una sequenza di peptidi per il transito ottimizzata (OPT), basata su sequenze di peptidi per il transito dei cloroplasti ricavate dall'*Helianthus annuus*, e comprende infine il gene RuBisCo dello *Zea mays* L.

3) Etichettatura

«Mais geneticamente modificato» o «prodotto da mais geneticamente modificato».

4) Metodo di rilevazione

- Metodo quantitativo evento-specifico, basato sull'amplificazione PCR in tempo reale, per varietà di mais geneticamente modificata GA21.
- Convalidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, in collaborazione con la rete europea di laboratori che si occupano di OGM (European Network of GMO Laboratories o ENGL), e pubblicato sul sito <http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm>
- Materiale di riferimento: IRMM-414 prodotto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.

5) Identificatori unici

MON-ØØØ21-9

6) Informazioni prescritte dall'allegato II del protocollo di Cartagena

Non pertinente.

7) Condizioni o restrizioni per la commercializzazione del prodotto

Non pertinente.

8) Prescrizioni relative al monitoraggio successivo alla commercializzazione

Non pertinente.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2006
che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom
(2006/70/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza sono riportate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) La Commissione ha deciso di introdurre alcuni cambiamenti nell'attribuzione delle responsabilità e nella designazione dei dipartimenti e dei servizi.
- (3) Le definizioni che figurano nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom devono corrispondere alle relative disposizioni nel testo.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il testo delle norme in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme in materia di sicurezza che figurano nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom sono modificate come segue.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2005/94/CE, Euratom (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 66).

1) Nella sezione 4.2, lettera e), i termini «presidente della Commissione» sono sostituiti dai termini «direttore della direzione della sicurezza della Commissione».

2) Il testo della sezione 13 è sostituito dal testo seguente:

«13. IL COMITATO DI SICUREZZA DELLA COMMISSIONE

È istituito un comitato di sicurezza. Esso è composto dal direttore generale dell'Amministrazione e del personale, che assume la presidenza, da un membro del gabinetto del commissario competente in materia di sicurezza, da un membro del gabinetto del presidente, dal segretario generale aggiunto che presiede il gruppo di gestione delle crisi della Commissione, dai direttori generali del Servizio giuridico, delle Relazioni esterne, di Giustizia, libertà e sicurezza, del Centro comune di ricerca, dell'Informatica e del Servizio di audit interno e dal direttore della direzione della sicurezza o dai rispettivi rappresentanti. Possono essere invitati a parteciparvi anche altri funzionari della Commissione. Il comitato ha il compito di valutare le misure di sicurezza vigenti all'interno della Commissione e di rivolgere raccomandazioni in materia al membro della Commissione competente per la sicurezza.»

3) Nell'appendice 2, il termine «presidente» è sostituito dai termini «membro della Commissione competente in materia di sicurezza».

4) Al punto 10, lettera c), dell'appendice 4, il termine «presidente» è sostituito dai termini «direttore della direzione della sicurezza della Commissione».

5) Al punto 7 dell'appendice 5, il termine «presidente» è sostituito dai termini «membro della Commissione competente in materia di sicurezza».

6) In tutto il testo delle norme in materia di sicurezza e nelle relative appendici:

a) i termini «ufficio di sicurezza della Commissione» sono sostituiti dai termini «direzione della sicurezza della Commissione»;

b) i termini «capo dell'ufficio di sicurezza della Commissione» sono sostituiti dai termini «direttore della direzione della sicurezza della Commissione».

- 7) È aggiunto un nuovo considerando dopo il considerando 7 dell'allegato, che recita: «Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati l'articolo 286 del trattato e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.

Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
